

CIRCOLARE N. 2
DIPARTIMENTO SANITÀ
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA E VETERINARIA

Piano Regionale Amianto – Attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 dell'8.3.2002.

La Giunta Regionale, in data 8 Marzo 2002, con propria Deliberazione numero 197 ha provveduto a meglio definire i contenuti dei programmi delle attività di formazione professionale di cui ai corsi previsti all'articolo 10 del D.P.R. 8 Agosto 1994 per Addetti e Dirigenti delle attività di bonifica da amianto (Responsabile di cantiere).

L'evoluzione delle conoscenze e delle necessità operative in tema di bonifica da amianto, nonché la valutazione delle esperienze sino ad oggi compiute, ha richiesto infatti un intervento che puntualizzi i contenuti già adottati con la precedente Deliberazione della Giunta Regionale numero 4715 del 27 Dicembre 1996.

Sono stati così individuati gli ulteriori obiettivi da fornire agli interessati circa gli obblighi dei datori di lavoro, dei preposti di cantiere e delle maestranze, sulle competenze tecniche e normative necessarie e sulle problematiche connesse alla bonifica dell'amianto nonché di quelle rivolte alla tutela della salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

Ne è altresì scaturita l'opportunità di introdurre, tra gli insegnamenti di ambedue le tipologie, un intervento introduttivo sulle finalità della formazione che viene impartita ed il suo inquadramento nel contesto del Piano Regionale Amianto, lo svolgimento di esercitazioni operative e l'apporto di testimonianze professionali.

Le varie argomentazioni di dettaglio sono state inserite nel programma formativo annesso all'atto deliberativo.

L'insieme degli argomenti di nuova introduzione nonché lo sviluppo dei contenuti già presenti ma meglio definiti e puntualizzati strutturati in forma modulare per renderli maggiormente consoni alle attuali esigenze conoscitive, hanno determinato un incremento del numero delle ore corsali elevandole a 40 per i corsi rivolti agli Addetti ed a 60 per i corsi rivolti ai Dirigenti delle attività di bonifica da amianto.

Ciò premesso, nell'invitare a dare avvio alla nuova programmazione che conferma la gratuità delle attività formative rivolte a titolari o dipendenti di Impresa, si forniscono in allegato – nel rispetto delle autonomie decisioni della singole Amministrazioni Provinciali - alcune indicazioni riguardanti l'ammissione dei candidati ai singoli corsi, la frequenza ai medesimi e la conclusione degli stessi.

Dette indicazioni vengono dettagliate nel documento allegato riguardante la programmazione delle attività di formazione.

Analogamente si forniscono, nell'allegato riguardante le procedure per il conseguimento dell'attestato di abilitazione, una serie di elementi utili alla Commissione preposta all'accertamento.

La partecipazione alla prova di abilitazione da parte dei Candidati, è ammessa per coloro che avranno superato con profitto la verifica finale del corso - da effettuarsi nelle forme e nei modi ritenuti più consoni - che si chiede venga introdotta.

Si richiama altresì l'attenzione sull'ammissibilità alla prova di candidati che non hanno superato un precedente accertamento o che avevano rinunciato ad esso al termine del corso frequentato.

I Candidati che per scelta o necessità non hanno potuto o voluto sostenere la prova di abilitazione al termine del corso di formazione frequentato con esito positivo, potranno essere ammessi ad altra prova di abilitazione - che verrà svolta al termine di altro corso analogo – previa presentazione di regolare domanda di ammissione al Centro di formazione presso il quale si intende sostenere la medesima.

I candidati che, non avendo superato una prova di abilitazione intendono riproporsi per un nuovo accertamento, potranno sostenerlo solamente dopo la partecipazione ad attività di recupero che non potranno avere durata inferiore alle 30 ore per i Dirigenti delle attività di bonifica ed alle 20 ore per gli Addetti.

Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale numero 157 del 9 Febbraio 2001, agli accertamenti di abilitazione possono anche essere ammessi Candidati definibili “privatisti” in quanto non partecipanti a specifici corsi di formazione, che debbono però dimostrare di possedere i requisiti necessari, corredando con adeguata documentazione a supporto, la domanda di ammissione da produrre allo scrivente Servizio.

I nominativi dei Candidati ritenuti idonei all'ammissione in base alla citata Deliberazione, saranno comunicati al Centro di Formazione presso cui verrà sostenuto l'accertamento da parte del Candidato, a cura del Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Speranza Sensi

Formazione per Addetto o Dirigente (Responsabile di cantiere) delle attività di bonifica da amianto. Programmazione delle attività.

1 - Svolgimento delle attività

Le iniziative di formazione - al fine di poter meglio promuovere ed organizzare le medesime dovrebbero possibilmente essere avviate con cadenze predeterminate (indicativamente Marzo e Settembre).

Le attività in questione troveranno attuazione presso le sedi individuate dalle amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

2 – Destinatari

Possono partecipare ai corsi di formazione i titolari o i dipendenti di imprese che svolgono o intendono effettuare interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto.

3 – Ammissione

L'ammissione alle attività formative è subordinata alla presentazione di specifica domanda - da presentare ove si intende frequentare il corso - sottoscritta dall'impresa e controfirmata dall'interessato per adesione all'iniziativa.

Le domande di ammissione saranno accettate per ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

4 - Limitazioni ed esclusioni

Ogni impresa con un numero di occupati iscritti a libro paga sino a 15 unità, potrà procedere ad un massimo di due iscrizioni per corso.

Ogni impresa con un numero di occupati iscritti a libro paga superiore a 15 unità, potrà procedere ad un massimo di quattro iscrizioni per corso.

Alle attività di formazione in questione non possono presentare domanda di iscrizione i liberi professionisti.

5 - Frequenza ai corsi ed esito dei medesimi

Le attività di formazione verranno svolte secondo un calendario stabilito dalla Direzione del Centro.

A fine corso il singolo partecipante dovrà compilare una scheda di valutazione finalizzata al miglioramento dei servizi promossi dalla Regione ed attuati dalle Amministrazioni Provinciali ritenute idonee (in allegato si fornisce una bozza di scheda denominata questionario di fine corso).

La Direzione del Centro provvederà a far pervenire al Servizio regionale Igiene Pubblica e Veterinaria le schede di valutazione sopra menzionate.

Il singolo partecipante al corso di formazione, per poter essere valutato al termine del medesimo, dovrà aver partecipato ad almeno il 90% dell'attività formativa svolta; ogni partecipazione di durata inferiore dovrà essere specificamente valutata e comunque le assenze non potranno in alcun caso essere superiori al 20% della durata del corso.

Il conseguimento dell'attestato di frequenza e profitto che sarà rilasciato l'Amministrazione Provinciale che ha autorizzato il corso di formazione, è da subordinarsi al superamento di una prova di valutazione conclusiva che sarà definita dalla Struttura formativa presso cui è realizzato il Corso.

6 - Accertamento di abilitazione

Per l'ammissione all'accertamento finalizzato al conseguimento dell'attestato di abilitazione di cui al D.P.R. 8 Agosto 1994 è necessario che il candidato presenti domanda alla Direzione del Centro di formazione.

7 - Attestato di abilitazione

Confermando le procedure sino ad oggi instaurate, le Amministrazioni Provinciali d'intesa con le Strutture Formative interessate, provvederanno alla predisposizione e compilazione degli Attestati di Abilitazione che saranno sottoscritti dall'autorità provinciale e quindi inviati al Servizio regionale Igiene Pubblica e Veterinaria per la registrazione e l'apposizione della firma di competenza.

Gli Attestati di Abilitazione, firmati e registrati, saranno consegnati agli interessati d'intesa tra l'Amministrazione Regionale e quella Provinciale competente per territorio.